

IMPOSTE E TASSEdi **MARCO NESSI****Nuovo credito d'imposta per ricerca e sviluppo nella microelettronica**

L'art. 25 D.L. 10.08.2023, n. 104 (c.d. "decreto Omnibus") ha introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto alle **imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L'incentivo spetta anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante contratti stipulati con imprese residenti o localizzate: in altri Stati membri dell'Unione Europea; negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo; in Stati compresi nell'elenco previsto dal D.M. 4.09.1996. Sotto il profilo oggettivo, il credito d'imposta è calcolato sulla base dei **costi ammissibili elencati nell'art. 25, par. 3 regolamento UE 651/2014**, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dall'11.08.2023 (data di entrata in vigore del "decreto Omnibus") e fino al 31.12.2027. Stante quanto sopra, sono quindi ammissibili al credito d'imposta i costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo che rientrano nelle **seguenti categorie**: le **spese per il personale impiegato** nel progetto (art. 25, par. 3, lett. a); i **costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature** nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (art. 25, par. 3, lett. b); i **costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti** in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (art. 25, par. 3, lett. d); le **spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali**, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (art. 25, par. 3, lett. e). **Modalità di utilizzo** - Il nuovo credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione mediante modello F24** (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997) **dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi**, e non è soggetto ai limiti previsti dagli artt. 1, c. 53 L. 244/2007 e 34 L. 388/2000.

L'utilizzo in compensazione è in ogni caso **subordinato al rilascio**, da parte del soggetto incaricato della **revisione legale dei conti**, della **certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi** e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010.

Per la fruizione dell'incentivo, i soggetti beneficiari sono tenuti a **richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo**. Questa certificazione consentirà alle imprese di beneficiare del credito d'imposta in condizioni di certezza operativa, considerato che la stessa esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. **Con un decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, **dovranno essere definiti i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti**.

Per espressa previsione normativa, il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica **è alternativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo previsto dall'art. 1, c. 200 L. 160/2019** (pertanto, le medesime voci di spesa non possono fruire di entrambe le agevolazioni).